



## COMUNICATO STAMPA n. 2

### **CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA**

### **LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PERDE DUE VOLTE: AL TAR ED IL SENSO DEL RIDICOLO**

Il 25 luglio scorso il TAR Bologna ha pubblicato la Sentenza n. 3474 del 22.7.2008, definitivamente decidendo il ricorso promosso dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, da tutti i Collegi provinciali dell'Emilia-Romagna, unitamente alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari e da tutti gli Ordini dei Veterinari dell'Emilia-Romagna (*a latere era intervenuto con un identico, ma separato, ricorso l'Ordine Nazionale degli Agronomi e Forestali, anch'esso accolto*).

Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la deliberazione regionale recante “*La presentazione delle offerte dei servizi di formazione e consulenza per l'implementazione del catalogo verde*”, in applicazione delle Misure 111 e 114 del PSR-Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 dell'Emilia-Romagna, nella parte in cui imponeva ai liberi professionisti iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nonché ai Veterinari l'obbligo di dimostrare il possesso di un biennio di esperienza nel settore.

I Giudici amministrativi hanno infatti ritenuto che l'imposizione di un tale requisito possa essere ragionevole se riferito a soggetti non iscritti in Albi professionali ma, al contrario, sia ingiusto ed irragionevole se:

*“... richiesto in aggiunta anche all'iscrizione ad un Albo od Ordine professionale, poiché **detta iscrizione** -in quanto presuppone un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di stato, come esattamente dedotto con il secondo motivo di ricorso- **integra già in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicché non v'è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo.**”*

Così prosegue la sentenza:

*“Nell'imporre, invece, il medesimo requisito esperienziale indifferenziatamente per tutto il personale preposto alla fornitura di servizi e sia per le consulenze riservate ad iscritti ad Albi ed Ordini professionali che per quelle “libere” da simile iscrizione, l'Avviso regionale impugnato incorre, all'evidenza, nel vizio di disparità di trattamento dedotto con i motivi secondo e terzo qui all'esame, in quanto assoggetta ad uguale disciplina situazioni tra loro obiettivamente ineguali, effettivamente **ponendosi, in tal modo, per gli iscritti ad Albi e Ordini, “quale***

*discriminazione ingiustificata ed illogica rispetto ad altri soggetti ammessi a svolgere servizio di consulenza in possesso del solo titolo di studio e non anche della predetta iscrizione”.*

con ciò chiarendo che nulla di aggiuntivo può essere richiesto ad **un professionista regolarmente iscritto in un Albo**, oltre all'iscrizione stessa.

Gli altri due motivi di ricorso proposti non hanno trovato accoglimento unicamente perché la Regione, avendo applicato la Misura 114 “inquinandola” con la (*diversa*) Misura 111 -*questa ultima sostanzialmente estranea all'ambito dei professionisti ricorrenti-*, ha reso così impossibile ricondurre l'insieme degli interventi alle sole attività che la legge attribuisce ai liberi professionisti (*la Misura 111 contiene anche corsi di lingue, di marketing, di informatica, ecc. evidentemente da chiunque svolgibili*).

Tuttavia, pur non potendo accogliere -*per le anzidette ragioni-* i restanti motivi di ricorso il Collegio giudicante ha inteso sancire un ulteriore, significativo principio, e precisamente l'esplicito riconoscimento della esclusività delle prestazioni, quando rientranti nel novero delle competenze professionali, ed in particolare:

*“... per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l'iscrizione all'albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività stessa e che, in tal caso, risulta pertanto necessaria l'indicazione del superamento dell'esame di stato e l'iscrizione all'Albo.”*

**Questi i fatti. Che chiunque può accertare dalla semplice lettura della Sentenza TAR Bologna n. 3474/2008 (pubblicata integralmente nel sito [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it) - Sezione NEWS).**

Stupisce quindi, e non poco, che la Regione Emilia-Romagna **uscita soccombente dal giudizio del TAR il 31 luglio scorso** abbia emanato un “Comunicato Stampa” (*non firmato*) con il seguente titolo “**IL TAR DA RAGIONE ALLA REGIONE - RESPINTO IL RICORSO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI DI VETERINARI ED AGROTECNICI**”, dove evidentemente solo inforcando gli occhiali della mistificazione è possibile distorcere un dispositivo di **ANNULLAMENTO della delibera regionale** trasformandolo in una sentenza di rigetto.

La Regione Emilia-Romagna da così prova di aver perso, oltre al ricorso al TAR, anche il senso della misura e del ridicolo.

In realtà la Sentenza 3474/2008 del TAR Bologna viene a produrre le seguenti, rilevanti conseguenze:

1. Da oggi in poi tutti i liberi professionisti iscritti negli Albi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari, possono diventare fornitori di Consulenza aziendale, senza necessità di dover sopportare prove, corsi od altro; quelli non iscritti negli Albi potranno invece partecipare al sistema solo limitatamente alle azioni della “Misura 114” non coperte da “riserva di legge” professionale e previa acquisizione e/o dimostrazione del biennio di esperienza.

2. Le attività di consulenza contemplate nella legge professionale di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato (*nonché quelle contemplate nelle leggi di altre professioni*) **possono essere esercitate esclusivamente da soggetti iscritti negli Albi**; posto che la maggior parte dei soggetti attualmente presenti nel “Catalogo Verde” previsto dalla “Misura 114”, non sono iscritti negli Albi, la Regione dovrà provvedere a depennarli.
3. Anche considerata la gravità e slealtà del comportamento tenuto dalla Regione successivamente alla sentenza, subito dopo la pausa di ferragosto, saranno notificate all’Amministrazione Regionale ed ai soggetti inidonei (*dalla Regione impropriamente abilitati*) le diffide per la cancellazione dal “Catalogo Verde”; se non ottemperate, scatterà la denuncia penale.
4. La politica della Regione Emilia-Romagna, di favorire le organizzazioni sindacali e “pseudo-professionali” subisce un duro colpo, e ciò anche nell’ipotesi che l’Amministrazione Regionale impugni la Sentenza del TAR Bologna al Consiglio di Stato.  
**Trattandosi infatti di sentenza di merito la stessa è tecnicamente “autoesecutiva” e produttiva di effetti** e, pertanto, la Regione Emilia-Romagna non può “.....valutare l’opportunità di applicarla...”, come viene incredibilmente affermato nel citato “Comunicato stampa” regionale prima citato, ma può solo applicarla e, se crede, impugnarla al Consiglio di Stato.
5. Viene massimamente valorizzato il percorso formativo e professionale dei soggetti iscritti in Albo professionale, che debbono previamente conseguire un idoneo titolo di studio, sottoporsi ad un tirocinio professionale, che *-per quel che riguarda gli Agrotecnici-* può durare anche due anni ed infine affrontare un esame di Stato abilitante alla professione.  
Il TAR ha chiarito che i soggetti che hanno seguito un così rilevante percorso formativo non possono essere trattati al pari di funzionari dei sindacati o di altri soggetti privi di qualificazione. I professionisti, dunque, non sono “*quisque de populo*”.
6. Infine la Sentenza del TAR Bologna n. 3474/2008 orienterà anche l’operato delle altre Regioni italiane che ancora debbono emanare i bandi relativi alla “Misura 114” dei propri PSR-Piani di Sviluppo Regionale, obbligandole a non ripetere le illegittimità già compiute *-ed ora sanzionate-* dalla Regione Emilia-Romagna.

Ufficio Stampa  
Collegio Nazionale degli Agrotecnici  
e degli Agrotecnici laureati

**ECCO LE NORME CHE IL TAR HA ANNULLATO**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER L'EMILIA-ROMAGNA  
BOLOGNA  
SEZIONE I**

Registro Sentenze: 3474/2008  
Registro Generale: 141/2008

nelle persone dei Signori:

CALOGERO PISCITELLO Presidente  
GIORGIO CALDERONI Cons., relatore  
GRAZIA BRINI Cons.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 141/2008 proposto da:

COLLEGIO NAZ.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI E ALTRI  
COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI BOLOGNA  
COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI FC  
COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI FERRARA  
COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI MODENA  
COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI PC-PR-  
COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI RAVENNA  
FED.NAZ.LE ORDINE VETERINARI ITALIANI  
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI BOLOGNA  
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI FERRARA  
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI FORLI'  
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI PARMA  
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI PIACENZA  
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI RAVENNA  
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI REGGIO EMILIA  
ORDINE PROVINCIALE VETERINARI RIMINI

.....(omissis).....

7. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei soli limiti della fondatezza del secondo e terzo motivo e, per l'effetto, **l'impugnato Avviso regionale**, approvato con deliberazione G.R. n. 1652/2007, **va annullato nella parte in cui** (Par. 2, Requisiti degli Enti che offrono servizi) **richiede** - quanto ai servizi di consulenza e informazione - per tutto il personale impiegato, e quindi **anche per gli iscritti agli Ordini e Collegi ricorrenti:**

- **“un’attività almeno biennale nell’offerta di servizi alle imprese, su ambiti attinenti alle materie e settori per i quali si propone la consulenza”;**
- **un percorso formativo per almeno 60 ore nell’ultimo biennio ovvero un’ulteriore esperienza lavorativa di almeno un anno oltre ai due sopraindicati.**

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, così decide:

- 1) ACCOGLIE il ricorso in premessa, per quanto di ragione e nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
  - 2) per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe nelle esclusive parti sempre in motivazione indicate al numero 7;
- .....

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 5 giugno 2008.

Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. rel. est. F.to Giorgio Calderoni

Depositata in Segreteria in data 22.7.2008